

**REGOLAMENTO DELLA
“FONDAZIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA TERMALE”**

(07.07.2011)

Articolo 1

Oggetto

1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 2.5 dello Statuto della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari mediante l'indicazione dei criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti ed i soggetti legittimati a presentare i progetti stessi da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Articolo 2

Settori di intervento

2.1 Ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, la Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente ai seguenti ambiti:

- a) Ricerca scientifica in campo termale;
- b) Ricerca scientifica in ambito riabilitativo, anche in attuazione di quanto previsto in tema di riabilitazione termale dall'articolo 4, comma 1 della legge n. 323/2000;
- c) Sostegno ed incentivazione di altre iniziative in campo scientifico che, nell'ambito della legge 323/2000, siano finalizzate al miglior impiego delle terapie praticate con l'uso delle acque termali.

2.2 La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio di Amministrazione, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, individuare e sostenere programmi di attività per la promozione dello svolgimento di convegni, conferenze, programmi di studio e ricerca, intraprendere e promuovere l'attuazione di iniziative di carattere scientifico nel campo della progettazione e promozione della realizzazione delle Opere, assumere direttamente la gestione di iniziative nel campo della elaborazione di studi progettuali e/o della promozione e della realizzazione delle Opere, sollecitare e sostenere specifici progetti di ricerca di interesse del settore termale, intraprendere qualsiasi altra attività necessaria o utile al fine dei propri scopi istituzionali.

2.3 Rientrano tra gli scopi della Fondazione anche la stampa e la diffusione di lavori e pubblicazioni scientifiche in materia termale.

2.4 La Fondazione potrà prestare la propria collaborazione ad Enti o Istituzioni, sia pubblici che privati, per il conseguimento degli scopi predetti ed effettuare ogni altra attività necessaria o utile ai fini del perseguimento dei propri scopi istituzionali.

2.5 La Fondazione opera su tutto il territorio della Comunità Europea.

Articolo 3

Principi generali

3.1 La Fondazione impronta la sua azione a criteri di efficienza, efficacia, equità, indipendenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa.

3.2 La Fondazione persegue i propri scopi finanziando, nelle proporzioni specificate in ciascun Bando, i progetti ritenuti idonei, secondo quanto previsto dagli artt. 2, 11 e 14 dello Statuto e artt. 5,6,7,8,9,10,11 e 12 del presente Regolamento

Articolo 4

Termini e modalità di presentazione dei progetti di ricerca

4.1 Il Comitato Esecutivo della Fondazione, sulla base di quanto deliberato in materia dal Cda, avrà cura di predisporre i Bandi per la presentazione dei progetti di ricerca, bandi nei quali verranno indicate le esatte modalità per la partecipazione, l'oggetto, l'entità della quota del finanziamento totale previsto, i criteri per la formazione delle graduatorie.

4.2 Notizia dell'emanazione di ciascun bando sarà data con ogni mezzo ritenuto idoneo a garantirne la più ampia diffusione.

4.3 Le domande di co-finanziamento relative a progetti di ricerca scientifica in campo termale dovranno essere presentate entro i termini previsti da ciascun Bando, compilando in ogni loro parte, gli appositi modelli costituenti ciascun Bando.

Articolo 5

Soggetti legittimati a promuovere progetti di ricerca

Sono soggetti legittimati a promuovere progetti di ricerca scientifica finanziabili dalla Fondazione:

a) la Federterme;

- b) le Aziende Termali che sono in regola con il versamento a Federterme delle quote destinate alla ricerca scientifica in campo termale e previste dagli accordi conclusi tra le Regioni e la Federterme ;
- c) Enti di Ricerca nazionali ed internazionali sia pubblici che privati, le Università e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- d) gli IRCCS;
- e) le Regioni;
- f) il Ministero della Salute;
- g) l'Istituto Superiore di Sanità;
- h) l'INPS;
- i) l'INAIL;
- l) le Associazioni di imprese aderenti a Federterme, direttamente o tramite i loro centri studi, purché tutte le imprese che le compongano versino a Federterme le quote di cui al precedente punto b).

Articolo 6

Soggetti legittimati a presentare e realizzare progetti di ricerca

Sono soggetti legittimati a presentare e realizzare progetti di ricerca scientifica finanziabili dalla Fondazione:

- a) Enti di Ricerca nazionali ed internazionali sia pubblici che privati, le Università e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- b) gli IRCCS;
- c) le Regioni;
- d) il Ministero della Salute;
- e) l'Istituto Superiore di Sanità;
- f) l'INPS;
- g) l'INAIL.

Art. 7

Criteri di inammissibilità e di valutazione dei progetti

7.1 Non verranno ritenuti ammissibili:

- a) progetti la cui durata prevista sia superiore a quella indicata in ogni singolo Bando;
- b) progetti che non prevedano un piano almeno annuale di stato di avanzamento dei lavori;

- c) progetti di ricerca già avviati;
- d) progetti di ricerca la cui conduzione scientifica risulti affidata a soggetti diversi da quelli indicati all'art.6, lett. a), b), c), d), e), f), g);

7.2 La valutazione dei progetti sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

Il Comitato Esecutivo della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale è incaricato dell'istruttoria, ed opera una prima analisi dei progetti di ricerca per valutarne l' idoneità formale.

I progetti di ricerca dichiarati ammissibili verranno sottoposti al parere di esperti internazionali di cui al successivo art.10, che dovranno proporre per iscritto un punteggio sulla base dei criteri riportati nel bando.

Il Comitato Esecutivo, acquisiti i pareri del Comitato Scientifico e verificata la congruità del finanziamento richiesto, propone la graduatoria finale alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

7.3 Sulla base dei risultati dell'istruttoria preliminare e della valutazione successiva circa gli aspetti di ordine tecnico – scientifico e finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale approva con propria delibera la graduatoria finale dei progetti, specificando l'entità del finanziamento riconosciuto nonché le modalità e le procedure per l'erogazione dello stesso.

7.4 Le verifiche in itinere ed ex post vengono operate dal Comitato scientifico e dalla Commissione di rendicontazione.

Articolo 8

Modalità di finanziamento

8.1 La Fondazione, secondo le procedure di cui al seguente art. 10, co-finanzierà una quota che in nessun caso potrà eccedere il 60% dell'intero importo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e comunque fino alla concorrenza di un importo massimo di cofinanziamento non superiore ad euro 90.000,00 (novantamila) come da delibera del Comitato esecutivo del 7 luglio 2011. La percentuale e l'importo massimo di cofinanziamento di cui sopra sono comprensivi dell'eventuale ulteriore contributo per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche con fattore d'impatto citate in ISI/PubMed, il cui ammontare non potrà superare il 30% dell'importo co-finanziato, di cui all'art.12, punto 2.

8.2 Fondazione stipulerà apposita Convenzione con gli Enti beneficiari del co-finanziamento.

Fondazione è abilitata al versamento delle somme oggetto del co-finanziamento unicamente nei confronti dei Soggetti firmatari della Convenzione, i quali sono tenuti all'analitica rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di ricerca, secondo i criteri riportati in ciascun bando e allegati alla Convenzione di cui al comma precedente.

8.3 In tutti i casi in cui venga erogato il finanziamento, i lavori scientifici pubblicati ed i relativi risultati rimarranno nella libera disponibilità della Fondazione.

8.4 Nel caso in cui, in riferimento ad un medesimo Bando, vengano ritenuti idonei al finanziamento più progetti, di norma si procederà all'erogazione della quota prevista partendo dal progetto che avrà ottenuto il punteggio più elevato fino a concorrenza dell'importo destinato al singolo Bando.

Articolo 9

Ammissione al finanziamento

La concessione del co-finanziamento è comunicata, per iscritto, all'Ente beneficiario del co-finanziamento, dal Presidente del CdA, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa delibera.

Articolo 10

Individuazione dei tempi di durata dei progetti e verifica dell'attuazione dei progetti stessi

10.1 Ciascun Bando dovrà prevedere la durata massima di ciascun progetto di ricerca, di norma non superiore a 24 mesi, che decorreranno dalla data di sottoscrizione della Convenzione, la quale dovrà comunque essere sottoscritta entro 60 giorni dal termine di cui all'articolo 9.

10.2 La durata di cui al comma precedente potrà essere modificata in corso d'opera unicamente per ragioni oggettive e previa specifica autorizzazione da parte del Cda.-

10.3 In tutti i casi in cui il progetto finanziato non venga portato a compimento, tutti i contributi erogati dovranno essere restituiti alla Fondazione, secondo i criteri e le modalità specificati nella Convenzione FoRST/Ente di Ricerca.

=

Articolo 11

Procedure di gestione dei progetti presentati

- 11.1** Ciascun progetto presentato per ottenere il co-finanziamento ai sensi dei singoli bandi emanati dalla Fondazione, se formalmente conforme ai bandi stessi, verrà inviato, in modo anonimo, dal Coordinatore Scientifico o, se nominato, dal Comitato Scientifico, ad esperti internazionali di chiara fama perché procedano alla valutazione dello stesso.
- 11.2.** La Fondazione è tenuta a non divulgare i nominativi degli esperti internazionali.
- 11.3** Ogni esperto, sulla base dei criteri evidenziati nel bando, sarà chiamato ad attribuire un punteggio al singolo progetto esaminato e ad inviarlo nuovamente al Coordinatore Scientifico o, qualora nominato, al Comitato Scientifico della Fondazione.
- 11.4** Il Coordinatore Scientifico o, qualora nominato, il Comitato Scientifico, opererà la media fra i punteggi attribuiti al singolo progetto dagli esperti incaricati e su questa base predisporrà una graduatoria, che verrà rimessa al CdA accompagnata dalle eventuali osservazioni del Coordinatore Scientifico o, qualora nominato, del Comitato Scientifico.

Articolo 12

Procedure di erogazione del contributo

- 12.1.** Il 70% del contributo complessivo che FoRST erogherà all'Ente aggiudicatario sarà versato con le seguenti modalità:
- a. il 20% del contributo, ad avvenuta comunicazione di inizio attività ed in concomitanza alla sottoscrizione della Convenzione ;
 - b. il 30% del contributo dopo 12 mesi dalla comunicazione di inizio attività e previa presentazione di una relazione scientifica dettagliata dello stato di avanzamento del progetto nonché della rendicontazione contabile delle spese sostenute;
 - c. Il residuo 20% del contributo alla presentazione dei risultati conclusivi della ricerca (relazione conclusiva) e della rendicontazione analitica delle spese sostenute, secondo i criteri riportati nell'allegato modello di rendicontazione (Allegato A).
- 12.2** Il 30% della cifra complessivamente riconosciuta verrà infine erogato alla pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche con fattore d'impatto citate in ISI/PubMed.

Articolo 13

La Commissione di rendicontazione

- 13.1** Ai sensi di quanto stabilito dall'art.11.3 dello Statuto, il CdA nomina la Commissione di rendicontazione delle spese per la ricerca sostenute dai soggetti di cui all' art. 6, lett. a), b), c), d), e), f), g) .
- 13.2** La Commissione di rendicontazione è composta: dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, in caso di suo impedimento, da un altro membro del Collegio, dal Tesoriere e dal Coordinatore scientifico della Fondazione.
- 13.3** La Commissione si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Componenti e delibera con voto unanime dei presenti.
Delle riunioni viene redatto verbale.
- 13.4** La Commissione ha il compito di controllare il rendiconto delle spese presentato dai soggetti di cui all'art 6 lett. a), b), c), d), e), f), g), verificando anche, sulla base della documentazione presentata, l'inerenza dei costi rendicontati dall'Ente di ricerca con il progetto di ricerca co-finanziato dalla Fondazione.
- 13.5** La Commissione di rendicontazione, all'esito delle verifiche di cui al punto precedente, esprimerà il proprio parere circa l'osservanza dell'attuazione della Convenzione nell'esecuzione del progetto di ricerca. Il parere, è obbligatorio ma non vincolante, e verrà rimesso al Comitato Esecutivo, ovvero al Consiglio d'Amministrazione, ai fini delle successive deliberazioni.
- 13.6** La Commissione di rendicontazione si riunisce, di norma, ogni trimestre.
- 13.7** Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un compenso da riconoscere ai Componenti la Commissione di Rendicontazione che non risultino membri del Cda di Fondazione.

Articolo 14

Il Comitato Esecutivo, Valutazione dei progetti di ricerca

Il Comitato Esecutivo valuterà, secondo le modalità previste dallo Statuto e secondo quanto stabilito nel presente Regolamento ed in ciascun bando, i progetti di ricerca presentati, proponendo al CdA l'ammissione al co-finanziamento di quelli ritenuti idonei nel limite dei fondi destinati a ciascun Bando e secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento. E' facoltà del Comitato

Esecutivo proporre altresì la rimodulazione del finanziamento. L'ammissione o il rigetto dei singoli progetti di ricerca devono essere deliberati dal CdA entro i termini specificati in ciascun bando e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei progetti di ricerca per i quali viene richiesto il co-finanziamento della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale.

Articolo 15

Disciplina transitoria (Entrata in vigore del Regolamento)

- 15.1** Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 15.2** Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno deliberate dal CdA.